REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/441 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2025

che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2024 la Spagna è stata colpita da condizioni climatiche avverse di entità senza precedenti. Ripetuti episodi di depressione isolata hanno causato piogge eccezionalmente abbondanti e inondazioni devastanti, con gravi ripercussioni sulla produzione nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, olivicolo e zootecnico. In alcune regioni tali condizioni climatiche eccezionalmente avverse sono state precedute sin dall'inizio della stagione da mancanza di piogge e da condizioni di calore intenso nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024, che hanno determinato una situazione di siccità e hanno inciso gravemente sulla produzione di alcune colture, in particolare la frutta a guscio.

(2) Nell'estate del 2024 la Croazia è stata colpita da condizioni climatiche avverse di entità senza precedenti. All'inizio del 2024 la Croazia ha registrato periodi più caldi, seguiti da temperature più basse rispetto alle medie a lungo termine, che hanno inciso sulla fase di crescita avanzata delle colture. A ciò hanno fatto seguito temperature estremamente elevate e ondate di calore eccezionali nel luglio 2024, che hanno avuto un impatto significativo sulla produzione di determinati prodotti ortofrutticoli, di uve da vino e di alcuni seminativi, in particolare granturco, girasole, soia e barbabietola da zucchero.

(3) Nei mesi di dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024 Cipro è stata colpita da una marcata assenza di piogge associata a temperature tra le più alte mai registrate, che hanno determinato condizioni di siccità. Le scarse precipitazioni, le condizioni di siccità e il deficit idrico sono proseguiti durante la primavera e l'estate del 2024 e hanno colpito i settori cerealicolo e olivicolo e la produzione di alcuni ortofrutticoli, in particolare mandorle e uve da vino.

(4) Nel mese di luglio e all'inizio di agosto 2024 alcune zone della Lettonia sono state colpite da condizioni climatiche avverse di entità senza precedenti, nello specifico da precipitazioni di straordinaria intensità. Tali condizioni sono state precedute da temperature eccezionalmente basse, gelate e ondate di freddo nel dicembre 2023 e nel gennaio 2024, seguite da temperature insolitamente elevate a partire da marzo 2024 e successivamente da ulteriori gelate all'inizio di maggio 2024. Queste forti fluttuazioni termiche hanno inciso sulla produzione delle colture, in particolare cereali e colza, e su quella di ortofrutticoli, incluse le patate.

(5) Nella prima metà dell'estate 2024 l'Ungheria è stata colpita da condizioni climatiche avverse di entità senza precedenti. Le temperature insolitamente miti, associate alla persistente assenza di precipitazioni e a condizioni di siccità, hanno inciso in modo significativo sulle colture di granturco e, in misura minore, su quelle di girasole, soia e barbabietola da zucchero, sul settore ortofrutticolo, comprese le patate, e su quello vitivinicolo.

(6) Sebbene alcuni elementi indichino che simili condizioni climatiche avverse e calamità naturali si verificano in tutta l'Unione in un contesto generale di rischi crescenti per l'agricoltura legati ai cambiamenti climatici, l'intensità degli eventi in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria è stata eccezionale, con effetti su una superficie notevolmente estesa e una parte consistente della produzione.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(7) Gli ingenti danni causati da tali condizioni climatiche avverse e calamità naturali ai produttori agricoli e la conseguente perdita di reddito per i produttori colpiti in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria mettono a repentaglio la redditività economica delle aziende agricole.

(8) È pertanto opportuno adottare una misura eccezionale per contribuire ad affrontare i problemi specifici derivanti dalle condizioni climatiche avverse e dalle calamità naturali in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria.

(9) Gli ingenti danni e le perdite economiche subiti dai produttori agricoli a causa delle condizioni climatiche avverse e delle calamità naturali costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato o a una precisa minaccia di turbativa del mercato. Non è nemmeno collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(10) È opportuno fissare gli importi a disposizione di Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria tenendo conto in particolare del peso rispettivo di tali Stati membri nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), e dell'impatto delle condizioni climatiche avverse e delle calamità naturali nei suddetti Stati membri.

(11) Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità delle difficoltà e dei danni economici effettivi subiti dagli agricoltori interessati. Tali Stati membri dovrebbero garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitare distorsioni del mercato o della concorrenza.

(12) Poiché gli importi assegnati a Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno supplementare nazionale agli agricoltori, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(13) Per concedere a Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria la flessibilità necessaria a distribuire l'aiuto in funzione delle circostanze degli agricoltori interessati, si dovrebbe consentire il cumulo di tale aiuto con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, evitando sovracompensazioni agli agricoltori.

(14) Al fine di evitare sovracompensazioni, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

(15) Poiché l'aiuto dell'Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in valuta nazionale dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, come l'Ungheria. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ([3]), è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi fissati nel presente regolamento.

([2]) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

(16) Al fine di garantire che questa misura eccezionale risulti efficace, i beneficiari dovrebbero ricevere rapidamente il sostegno finanziario di emergenza. Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio, come pure un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. È pertanto opportuno definire una data di ammissibilità che consenta agli Stati membri di versare tale sostegno ai beneficiari. I pagamenti effettuati dopo tale data dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell'Unione.

(17) L'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute da Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria nell'ambito di questa misura eccezionale solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 30 settembre 2025.

(18) Poiché non sono considerati ammissibili in alcun caso pagamenti dopo il 30 settembre 2025, non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.

(19) Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull'attuazione del presente regolamento per consentire all'Unione di monitorare l'efficacia della misura introdotta dal medesimo regolamento.

(20) Per garantire che gli agricoltori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un aiuto dell'Unione di importo totale pari a 98 600 000 EUR è messo a disposizione di Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. La spesa dell'Unione sostenuta conformemente al presente regolamento non supera l'importo totale di:

a) 68 000 000 EUR per la Spagna;

b) 6 700 000 EUR per la Croazia;

c) 3 500 000 EUR per Cipro;

d) 4 200 000 EUR per la Lettonia;

e) 16 200 000 EUR per l'Ungheria.

3. Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria utilizzano gli importi di cui al paragrafo 2 per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti per le perdite economiche che incidono sulla redditività delle loro aziende nei settori e nelle produzioni che hanno subito danni per le condizioni climatiche avverse nelle regioni interessate.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori colpiti. La natura delle misure è tale per cui i pagamenti risultanti non provocano distorsioni del mercato o della concorrenza.

5. Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto dell'Unione, il vantaggio economico di tale aiuto è integralmente trasferito su di loro.

6. Le spese sostenute da Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria di cui al paragrafo 2 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2025.

7. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

9. Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 3, fino a un massimo del 200 % degli importi corrispondenti stabiliti al paragrafo 2, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni. Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria versano il sostegno supplementare nazionale entro il 31 dicembre 2025.

10. Al fine di evitare sovracompensazioni, nell'erogare il sostegno a norma del presente regolamento, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

Articolo 2

1. Senza indugio e comunque entro il 31 maggio 2025 Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria comunicano alla Commissione, relativamente alle misure attuate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, quanto segue:

a) una descrizione delle misure da adottare;

b) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto, i relativi importi e i metodi e le ragioni della distribuzione dell'aiuto tra gli agricoltori;

c) l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;

d) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure;

e) le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;

f) la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese fino al 30 settembre 2025;

g) il livello di sostegno supplementare nazionale concesso a norma dell'articolo 1, paragrafo 9;

h) le azioni intraprese per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Entro il 31 marzo 2026 Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e sostegno supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN